

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 1 c.1 che prevede la costituzione, entro il 31 ottobre 1999, presso le amministrazioni centrali dello stato e presso le amministrazioni regionali, di nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, con il compito di migliorare la qualità e l'efficienza dei processi di programmazione;
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999, con la quale, ai sensi del comma 4, art. 1 della legge 144/99, sono state definite le caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici da istituire presso le amministrazioni centrali e regionali;
- la legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 che introduce una ulteriore forma di programmazione negoziata ed in attuazione della quale l'amministrazione regionale ha già maturato esperienze di formulazione e valutazione di programmi complessi;

Ritenuto necessario, in attuazione della normativa statale ed al fine della valorizzazione delle esperienze in materia già attuate dell'amministrazione regionale, procedere alla costituzione del nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici della Regione Emilia-Romagna;

Considerato:

- che il nucleo deve svolgere compiti di assistenza e di supporto tecnico delle fasi di programmazione, di valutazione e di verifica dei piani e dei programmi promossi dalla amministrazione regionale, e che a tal fine esso provvederà alla valutazione dei documenti di programma, all'analisi di opportunità e di fattibilità dei programmi di investimento, alla valutazione ex ante dei progetti ed

interventi ed al monitoraggio in itinere ed ex post della realizzazione degli stessi; nonché che ad esso sono assegnate le funzioni di supporto alla definizione ed attuazione delle azioni di sviluppo locale e degli istituti della programmazione negoziata;

- che nell'assolvimento delle sue proprie funzioni il nucleo deve fare riferimento in particolare a criteri di qualità ambientale e di sostenibilità dello sviluppo nonché di compatibilità ecologica degli investimenti pubblici;
- che per l'assolvimento delle sue funzioni il nucleo deve disporre di risorse metodologiche ed informative diffuse e condivise, in grado di valorizzare e trasferire le esperienze eccellenti, di elevare il livello qualitativo e l'affidabilità delle politiche pubbliche di investimento, di ottimizzare l'impiego delle risorse progettuali e finanziarie;

Ritenuto che nell'adozione delle tecniche e delle metodologie impiegate per la valutazione dei progetti di investimento e per il monitoraggio dei risultati conseguiti con la loro realizzazione, si debba tendere alla valorizzazione, ove compatibili con gli obiettivi del nucleo, delle esperienze già avviate da singoli settori dell'amministrazione regionale ed alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali europei;

Considerato:

- che il c. 3 dall'art. 1 della legge 144/99 stabilisce che alla costituzione dei nuclei, sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale provvedono autonomamente le singole amministrazioni regionali tenendo conto delle strutture similari già esistenti e della necessità di evitare duplicazioni;
- che l'art. 2 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999 colloca i nuclei regionali presso le strutture preposte alla programmazione, ove già esistano;

Ritenuto opportuno:

- collocare funzionalmente il nucleo presso la direzione generale Programmazione e Pianificazione Urbanistica;
- prevedere l'affidamento della responsabilità del nucleo ad un Segretario tecnico del nucleo stesso, con la funzione di responsabile del nucleo e di attribuire tale funzione ad uno dei suoi componenti interni all'amministrazione regionale;
- stabilire che il nucleo deve essere costituito da non più di 10 componenti in possesso delle necessarie professionalità;

Considerato:

- che il nucleo deve essere composto da professionalità interne all'amministrazione regionale integrate, ove necessario, da professionalità esterne;
- che il c. 2 art. 3 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999 stabilisce in lire 160 milioni annui lordi il compenso massimo che può essere corrisposto ad ogni componente esterno del nucleo; e che tale compenso deve essere commisurato a documentabili requisiti di alta professionalità;

Ritenuto opportuno:

- rinviare ad un momento successivo alla stipulazione del protocollo d'intesa tra le amministrazioni regionali e le amministrazioni centrali previsto dal comma 3 dell'art. 4 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999 la definizione delle modalità di raccordo tra il nucleo della regione Emilia Romagna con i nuclei delle altre amministrazioni regionali e centrali, nonché con il Nucleo di valutazione del Ministero del Tesoro Bilancio e Programmazione Economica e con il Sistema di monitoraggio degli Investimenti Pubblici;
- demandare a successive deliberazioni della giunta regionale:
 - a) la formulazione di un programma organizzativo e di

attività per la gestione a regime del nucleo. Tale programma dovrà in particolare contenere:

- 1) le modalità per la ricognizione delle strutture che all'interno dell'amministrazione regionale hanno maturato esperienze o svolgono compiti similari a quelli propri del nucleo;
 - 2) le modalità per la ricognizione dei supporti statistici, informatici e di documentazione, sia interni che esterni all'amministrazione regionale, che possono essere utili per l'attività del nucleo;
 - 3) la definizione delle specifiche competenze tecniche necessarie ed il numero dei componenti del gruppo;
 - 4) le modalità di formazione ed aggiornamento dei componenti interni del nucleo;
 - 5) una stima dei costi di attivazione e di gestione del nucleo
- b) la definizione dei criteri per la scelta dei componenti del nucleo;
 - c) la nomina del segretario del nucleo e la definizione delle funzioni da attribuirgli;
 - d) la definizione del tipo di rapporto di collaborazione da stabilire con gli eventuali componenti del nucleo esterni all'amministrazione regionale, nonché dei relativi compensi;

Considerato che la presente deliberazione non prevede l'assunzione di impegni di spesa;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore Generale alla programmazione e pianificazione urbanistica, Dott. Roberto Raffaelli, in merito alla regolarità tecnica ed alla legittimità della presente deliberazione;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

- a) di istituire presso la direzione generale Programmazione e pianificazione urbanistica, in attuazione della legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 1 c.1, il nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della regione Emilia-Romagna, con il compito di migliorare la qualità e l'efficienza dei processi di programmazione;
- b) di stabilire che il nucleo deve essere formato da non più di 10 membri in possesso delle necessarie professionalità, scelti tra il personale dell'amministrazione regionale ed ove necessario tra soggetti esterni all'amministrazione regionale;
- c) di stabilire che la responsabilità del nucleo sarà affidata ad un Segretario tecnico scelto tra uno dei componenti interni del nucleo stesso;
- d) di rinviare ad un momento successivo alla stipulazione del protocollo d'intesa tra le amministrazioni regionali e le amministrazioni centrali previsto dal comma 3 dell'art. 4 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999 la definizione delle modalità di raccordo tra il nucleo della regione Emilia Romagna con i nuclei delle altre amministrazioni regionali e centrali, nonché con il Nucleo di valutazione del Ministero del Tesoro Bilancio e Programmazione Economica e con il Sistema di monitoraggio degli Investimenti Pubblici;
- e) di demandare a successive deliberazioni della giunta regionale:
 - 1) la formulazione di un programma organizzativo e di attività per la gestione a regime del nucleo. Tale programma dovrà in particolare contenere: le modalità per la ricognizione delle strutture che all'interno dell'amministrazione regionale hanno maturato esperienze o svolgono compiti similari a quelli propri del nucleo; le modalità per la

ricognizione dei supporti statistici, informatici e di documentazione, sia interni che esterni all'amministrazione regionale, che possono essere utili per l'attività del nucleo; la definizione delle specifiche competenze tecniche necessarie ed il numero dei componenti del gruppo; le modalità di formazione ed aggiornamento dei componenti interni del nucleo; una stima dei costi di attivazione e di gestione del nucleo;

- 2) la definizione dei criteri per la scelta dei componenti del nucleo;
 - 3) la nomina del segretario del nucleo e la definizione delle funzioni da attribuirgli;
 - 4) la definizione del tipo di rapporto di collaborazione da stabilire con gli eventuali componenti del nucleo esterni all'amministrazione regionale, nonché dei relativi compensi
- f) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - - - -